


- Legge 8 novembre 2000, n. 328 -
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

Ambito Territoriale C10

**Comuni di Mondragone ente capofila, Canello ed Arnone,
Carinola, Castel Volturno e Falciano del Massico**



Regolamento per la compartecipazione degli utenti al costo delle Prestazioni Sociosanitarie

EX DECRETO N. 6 DEL 04/02/2010 DEL COMMISSARIO AD ACTA DELLA REGIONE CAMPANIA PER IL RIENTRO DEL DISAVANZO SANITARIO

Approvato con deliberazione del Coordinamento Istituzionale Ambito Territoriale C10 n. _____ del _____


IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA

L. 328/00 - Ambito Territoriale C10

Comuni di Mondragone ente capofila, Cancellò ed Arnone, Carinola, Castel Volturno e Falciano del Massico

INDICE

	pag.
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Finanziamento della compartecipazione alla spesa sociale a carico dei Comuni.....	5
Art. 4 - Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento dell'utente beneficiario della prestazione	5
Art. 5 - Determinazione del valore I.S.E. e del valore I.S.E.E.....	6
Art. 6 - Determinazione della quota di compartecipazione, da parte dei richiedenti, alla parte sociale della spesa per i servizi residenziali.	9
Art. 7 - Quote di compartecipazione dei Comuni.....	10
Art. 8 - Modalità di pagamento	11
Art. 9 - Controlli.....	11
Art. 10 - Informativa sulla Privacy	12
Art. 11 - Entrata in vigore	12
Art. 12 - Rinvio	12


IL SINDACO
dott. Giovanna SCHIAPPA

In attuazione della Legge Quadro 8 novembre 2000 n.328, avente ad oggetto la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, pubblicata sulla G.U. n.265 del 13.11.2000, ed in conformità a quanto stabilito dalle linee di programmazione della Regione Campania per la quinta annualità, i Comuni dell'Ambito Territoriale C10, così come determinato dalle delibere di G.R.C. n. 580 del 12 maggio 2006 e n. 320 del 3 luglio 2012, e costituito dai Comuni di Mondragone ente Capofila, Canello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno e Falciano del Massico, propongono ed approvano il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la compartecipazione alla quota sociale della spesa per le prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo 2, da parte dei Comuni dell'Ambito C10 e dei cittadini beneficiari delle prestazioni.

A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto:

- dalla L.R. 11/2007;
- dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii.;
- dal D.P.C.M. del 29/11/2001, Allegato 1C;
- dalle Linee di indirizzo in materia di compartecipazione ai servizi sociali e sociosanitari (Allegato C al Decreto n. 6 del 04/02/2010 del Commissario ad acta della Regione Campania per il rientro del disavanzo sanitario);
- dai decreti del Commissario regionale ad acta per il rientro del disavanzo sanitario n. 77 del 11/11/11 e n. 81 del 20/12/11;
- dalla Circolare dell'INPS n. 10 del 02/02/2012;
- dalla D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012;
- dal D.D. del Settore Politiche sociali n. 285 del 26/03/12.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle prestazioni socio-sanitarie agevolate, erogate dalla ASL Caserta e dall'Ambito C10, su domanda del cittadino interessato o suo tutore legale, per le quali la normativa nazionale prevede lo strumento della compartecipazione ai costi.

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA

L. 328/00 - Ambito Territoriale C10


Comuni di Mondragone ente capofila, Cancellò ed Arnone, Carinola, Castel Volturno e Falciano del Massico

La compartecipazione a carico di cittadini o Comuni di residenza è esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo delle singole prestazioni sociosanitarie previste dall'Allegato 1C del D.P.C.M. 29/11/2001 sui L.E.A., che sono le seguenti:

Tipologia	Prestazione	Quota ASL	Quota Regione, utente o Comune
<u>Assistenza Domiciliare</u>	Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP) - comprese le prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona [prestazioni a domicilio di medicina generale, pediatria di libera scelta b) prestazioni a domicilio di medicina specialistica; c) prestazioni infermieristiche a domicilio d) prestazioni riabilitative a domicilio e) prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona f) prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica e integrativa]	50%	50%
<u>Assistenza semiresidenziale</u>	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali - prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio-riabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi	70%	30%
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani - prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo	50%	50%
<u>Assistenza residenziale</u>	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie - prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale	70%	30%
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali - prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per disabili gravi	40%	60%
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali - prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per disabili privi di sostegno familiare	50%	50%
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani - prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo	40%	60%
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone con infezione da HIV - prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungo-assistenza in regime residenziale	70%	30%

Per le modalità di accesso ai servizi di cui sopra si fa riferimento al presente Regolamento per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie.

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA



Art.3 - Finanziamento della compartecipazione alla spesa sociale a carico dei Comuni
Conformemente alle disposizioni di cui al DCA n. 86/2013, l'erogazione per il tramite delle aziende sanitarie locali delle risorse stanziata dalla Regione per garantire l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie gravanti sul fondo sociale regionale per la non autosufficienza, relativamente alla quota sociale a carico dei comuni, fatti salvi i costi a carico degli utenti, prevista dall'art. 1, comma 61, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, sarà regolata da appositi e successivi provvedimenti regionali, con i quali saranno anche definiti i tempi e le modalità di attuazione della citata previsione legislativa.

La compartecipazione da parte degli utenti beneficiari delle prestazioni è determinata applicando la normativa di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii. (I.S.E.E.) e le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 4 - Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento dell'utente beneficiario della prestazione

L'I.S.E.E. da assumere come riferimento per la determinazione della compartecipazione in capo all'utente è quello più vantaggioso tra:

1. il nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio n. 223 del 30/05/1989 e del D.P.C.M. n. 227 del 07/05/1999, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal D.Lgs. 130/2000;
2. il nucleo familiare composto dal solo richiedente la prestazione, se si tratta di persona con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché di persona ultra sessantacinquenne, la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dall'ASL Caserta.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E.

IL SINDACO
dot. Giovanni SCHIAPPA

L'Ambito C10 tiene conto della variazione dal mese successivo a quello di presentazione, inoltre, può richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E.

Art.5 - Determinazione del valore I.S.E. e del valore I.S.E.E.

Per il calcolo dell'Indicatore della situazione economica (ISE) si utilizza la seguente formula: $ISE = R + 0,2 P$, dove R è il reddito e P il patrimonio, calcolati come di seguito specificato. Il valore del reddito (R) si ottiene sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, ovvero per il solo richiedente:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI 730: quadro calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttore agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obblighi di dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti;
- b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiere ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare;

Il valore del patrimonio (P) si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, ovvero per il solo richiedente:

- a) patrimonio immobiliare: il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA




valore così determinato di detrarre l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di euro 100.000. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota;

b) patrimonio mobiliare: la somma delle componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica:

- Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi;
- Titoli di Stato, Obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze;
- Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmi italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione;
- Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per i quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art 9, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto di relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio;

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA



L. 328/00 - Ambito Territoriale C10

Comuni di Mondragone ente capofila, Cancellò ed Arnone, Carinola, Castel Volturno e Falciano del Massico

- Altri strumenti e rapporti finanziari per il quali va assunto il valore decorrente alla data di cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al punto 5;

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di Euro 15.493,70. L'importo così determinato (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare) è moltiplicato per lo specifico coefficiente di 0,2.

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato sulla base della seguente formula: $I.S.E.E. = I.S.E./S$, dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:

Componenti nucleo familiare	Valore di S
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare,
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minore,
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992 o d'invalidità superiore al 66%,
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa.

La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.

IL SINDACO
dott. Giovanni SCIAPPA

Art. 6 - Determinazione della quota di compartecipazione, da parte dei richiedenti, alla parte sociale della spesa per i servizi residenziali

La compartecipazione alla quota sociale della spesa da parte dei richiedenti prestazioni per i servizi domiciliari e semiresidenziali è calcolata in base alle linee indicate dal DCA Regione Campania n.6/10, allegato C.

Il valore della pensione minima erogata dall'INPS è assunto come criterio di calcolo delle soglie di reddito (ISEE o reddito individuale) minima e massima, sulla base della quale calcolare la compartecipazione e la previsione di modalità di calcolo differenti per tipologie di servizi (domiciliari, semiresidenziali, residenziali).

E' prevista la facoltà di scelta da parte degli anziani non autosufficienti e dei disabili gravi di optare per la scelta ritenuta più vantaggiosa in merito al valore del reddito, quindi se va calcolato sul nucleo familiare di riferimento o sul solo richiedente.


Pertanto, per l'accesso ai servizi domiciliari e semiresidenziali per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari si procede individuando:

- a) la soglia (ISEE o di reddito individuale) al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente al 160% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, aggiornato annualmente. Tale soglia d'esenzione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all'assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati.
- b) la soglia (ISEE o di reddito individuale) al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall'ente è fissata in 4,35 volte la l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS (a seconda del tipo di servizio e di quanto si voglia incentivare la domanda), aggiornato annualmente.
- c) per qualsiasi valore (ISEE o di reddito individuale) compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp } i j = \text{I.S.E.E.i} * \text{CS0} / \text{I.S.E.E.0}$$

dove:

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA



Comp $i j$ rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto i relativa alla prestazione sociale j ;

I.S.E.E. i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

CS 0 rappresenta il costo unitario della prestazione;

I.S.E.E. 0 rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione.

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi residenziali, per i soggetti richiedenti *non titolari d'indennità di accompagnamento*, si applicano gli stessi criteri di calcolo delle soglie previsti per i servizi semiresidenziali e domiciliari. Per i soggetti *titolari della indennità di accompagnamento*, si procede come segue:

a.1) Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito (individuale o I.S.E.E. laddove più vantaggioso) inferiore alla soglia di esenzione così come definita per i servizi domiciliari o semiresidenziali, la quota di compartecipazione per l'accesso ai servizi residenziali sociosanitari è al limite pari al 75% della indennità stessa.

b.1) Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare dell'indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito (individuale o I.S.E.E. laddove più vantaggioso) superiore alla soglia di esenzione e inferiore alla soglia massima di cui alla precedente lettera a), l'indennità di accompagnamento va sommata al reddito così come definito per il calcolo della quota di compartecipazione.

Posta come IA l'indennità su base annua la formula di riferimento sarà pari a:

$$\text{Comp } i j = \text{I.S.E.E.}i + \text{IA} * \text{CS}0 / \text{I.S.E.E.}0$$

Art. 7 - Quote di compartecipazione dei Comuni

Ciascun Comune afferente all'Ambito C10 apposta nel proprio bilancio di previsione annuale una somma sufficiente a coprire la quota sociale a carico dell'Ambito stesso per la compartecipazione relativi ai servizi socio-sanitari della spesa residuale rispetto alle risorse regionali e alla compartecipazione degli utenti beneficiari delle prestazioni.

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA

La somma stanziata annualmente è comunicata dal Responsabile finanziario di ciascun Comune all'Ufficio di Piano dell'Ambito C10 entro massimo 30 giorni dall'avvenuta approvazione del bilancio di previsione comunale.

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione di cui al successivo articolo, i Comuni dovranno trasferire le necessarie risorse finanziarie all'Ambito C10 applicando i termini e le modalità previste dall'Accordo di Programma.

A tal proposito, ciascun Comune impegnerà sul proprio bilancio la spesa sociale di cui all'Allegato 1C del D.P.C.M. del 29.11.2001, al netto della compartecipazione sociale a carico degli utenti, calcolata su base annua in relazione alle quote dovute per il periodo 1° gennaio 2013-15 settembre 2013. Detti importi saranno comunicati a ciascun Comune da parte dell'Ufficio di Piano una volta acquisiti i dati da parte dell'ASL Caserta.

Art. 8 - Modalità di pagamento

Ai sensi e per gli effetti della D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012, nonché dell'Accordo di Programma sottoscritto dall'Ambito C10 e l'ASL Caserta per il Piano di Zona in applicazione del PSR 2013-2015, è fatto obbligo alle strutture che erogano prestazioni sociosanitarie soggette alla compartecipazione di cui al richiamato Allegato 1C del D.P.C.M. del 29.11.2001, secondo le disposizioni di cui all'allegato C del Decreto Commissariale 6/2010 e di quanto riportato all'art. 7 del presente Regolamento, di fatturare separatamente all'utente per l'eventuale quota dovuta per la componente sociale.

Art.9 - Controlli

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche, nonché sulle ulteriori dichiarazioni presentate ai fini della determinazione della compartecipazione dei richiedenti alla parte sociale della spesa sono effettuati controlli da parte dell'Ambito C10.

A tal fine l'Ambito C10 procede alla verifica telematica delle situazioni reddituali presso l'Agenzia delle Entrate e/o altri Enti preposti, inoltre stipula accordi con i Comandi della Guardia di Finanza per le ulteriori verifiche patrimoniali.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi.

IL SINDACO
dot. Giovanni SCHAPPA



Art. 10 - Informativa sulla Privacy

Ai sensi del Codice sulla privacy, D.Lgs. n. 196/2003, si informano i richiedenti il servizio che:

- i dati personali forniti dai richiedenti il servizio sono raccolti esclusivamente per la procedura di valutazione necessaria ai fini dell'eventuale ammissione;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; la sua mancanza comporta l'impossibilità di attivare il servizio;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale delle amministrazioni sanitaria e comunale interessato al procedimento;
 - ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - i diritti dell'interessato sono quelli di cui al codice sulla privacy;
 - il responsabile del trattamento è individuato dal Coordinatore dell'Ambito

Art.11 - Entrata in vigore

Le norme del presente Regolamento si applicano a seguito della pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune capofila del Deliberato di approvazione di detto Regolamento.

Art.12 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA

